

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (PA) MAUGERI  | Presidente  |
| (PA) PIRAINO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) FORGIONE | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) IMBURGIA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) PLATANIA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 03/07/2023

### FATTO

Il ricorrente adisce l'ABF specificando di aver stipulato con l'intermediario convenuto, nell'anno 2016, un contratto di delegazione di pagamento della durata originaria di dieci anni e con la previsione di pagamenti rateali mensili. Tale finanziamento è stato estinto in via anticipata nel 2020, con il pagamento della cinquantesima rata. Premesso ciò, la parte chiede il rimborso degli oneri relativi al finanziamento, per la quota pagata in via anticipata e non goduta a seguito dell'estinzione anticipata suddetta. In particolare, il ricorrente individua tali oneri nelle commissioni di attivazione, nelle commissioni di gestione e spese di incasso, nei costi di intermediazione corrisposti al terzo che ha prestato il servizio di mediazione creditizia, nelle spese di istruttoria. Chiede, inoltre, il riconoscimento degli interessi, nella misura del tasso legale, dalla data di estinzione del finanziamento al soddisfo.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, specifica di aver già rimborsato al cliente una somma liquidata all'atto dell'estinzione del finanziamento per il rateo delle spese anticipate e non maturate e di aver proposto, in sede di riscontro al reclamo, un'offerta di rimborso a tacitazione di ogni ulteriore pretesa. L'intermediario osserva, inoltre, che la direttiva 2008/48/CE non si applica ai finanziamenti ottenuti attraverso la cessione del



quinto dello stipendio. Pertanto, la disciplina speciale relativa a tali prestiti personali, contenuta nel DPR 180/50, deve essere interpretata secondo criteri tradizionali, senza applicare i principi statuiti nelle norme dell'Unione Europea. L'intermediario sottolinea, in particolare, che il finanziamento ottenuto attraverso la cessione del quinto dello stipendio non è soggetto all'applicazione della direttiva 2008/48/CE e la disciplina speciale riguardante tali finanziamenti, stabilita nel DPR 180/50, deve essere interpretata secondo i principi tradizionali. L'interpretazione della normativa speciale di cui al DPR 180/50 in linea con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-383/18, nota come *Lexitor*, che richiede la restituzione proporzionale di tutti i costi, sia *recurring* che *up front*, è conseguentemente contraria alla legge. Premesso ciò, la parte osserva che l'articolo 6 *bis*, comma 3, lettera b) del DPR 180/50 e le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 2011 prevedono che possono essere retrocesse al cliente soltanto le quote non maturate delle voci di costo *recurring*. Circa le commissioni di intermediazione, la parte eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e osserva altresì che, in quanto costi destinati a remunerare attività preliminari alla stipula del contratto, tali spese andrebbero escluse dal costo totale del credito e non dovrebbero, quindi, essere oggetto di rimborso. Argomenta, infine, la validità del criterio da esso utilizzato per la determinazione del conteggio estintivo, noto come *curva degli interessi*, anche alla luce della decisione 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF. Chiede, quindi, il rigetto delle domande avversarie o, in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza delle richieste del ricorrente, che sia tenuto conto di quanto già rimborsato al ricorrente.

## DIRITTO

L'articolo 11 *octies* del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, ed entrato in vigore il 25 luglio 2021, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB, prevedendo, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore al rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*". Con riguardo ai finanziamenti stipulati prima della sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125 *sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, è intervenuta sulla legittimità della predetta disposizione legislativa, osservando che: "*La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo*



*rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". Ricostruita la questione nei suddetti termini, la Corte ha quindi affermato che: "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", per dichiarare quindi l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel testo legislativo impugnato, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In base a tale pronuncia, i Collegi ABF hanno reputato che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto "Sostegni bis". In particolare, il collegio di Coordinamento aveva chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Sussiste, pertanto il diritto del consumatore a ricevere, a seguito dell'estinzione di un finanziamento prima della sua scadenza concordata, il rateo delle spese pagate anticipatamente e non godute.

Tale diritto attiene anche alla spesa per le commissioni di intermediazione, non potendosi accogliere l'eccezione secondo cui, trattandosi di somme corrisposte a soggetti terzi e remuneranti attività preliminari alla stipula del contratto di finanziamento non sarebbero dovute dall'intermediario. Sul punto giova ricordare, conformemente all'orientamento condiviso dei Collegi ABF, come il soggetto tenuto alla restituzione sia l'intermediario resistente, in quanto tali commissioni "sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito" (Collegio ABF di Palermo 4666/22; Collegio ABF di Napoli 4502/22). Inoltre, il diritto di restituzione del ricorrente si manifesta a seguito della richiesta e dell'esecuzione del pagamento di somme senza considerare le spese sostenute e non godute, in violazione quindi all'articolo 125 sexies del TUB. Considerando che non può essere revocato in dubbio che l'interlocutore del cliente in questa fase sia l'intermediario convenuto, ne consegue che tale soggetto assume la piena legittimazione passiva riguardo alla richiesta di restituzione. Il ragionamento condotto è perfettamente concorde con il principio stabilito dal Collegio di coordinamento ABF (decisione 6816/18), sia pure decidendo su una diversa tipologia di finanziamento al consumatore.





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.145,52, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MARIA ROSARIA MAUGERI